

STATUTO "ASSOCIAZIONE IL SOGNO APS"



Art. 1 Costituzione

Art. 2 Denominazione e segni sociali

Art. 3 Sede

Art. 4 Finalità e Attività

Art. 5 Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 6 Bilancio

Art. 7 Soci

Art. 8 Diritti e doveri dei Soci

Art. 9 Autonomi enti collegati all'associazione

Art. 10 Organi dell'Associazione

Art. 11 Assemblea dei soci

Art. 12 Consiglio Direttivo

Art. 13 Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

Art. 14 Consiglio Direttivo: decadenza dei consiglieri

Art. 15 Adunanze del Consiglio Direttivo

Art. 16 Delibere del Consiglio Direttivo

Art. 17 Consiglio Direttivo Cessazione del consigliere

Art. 18 Presidente

Art. 19 Vicepresidente

Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 Segretario

Art. 22 Tesoriere

Art. 23 Collegio dei Garanti

Art. 24 Referente medico scientifico

Art. 25 Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 26 Durata dell'Associazione

Art. 27 Regolamento Generale

Art. 28 Norme di rinvio



STATUTO

“ASSOCIAZIONE IL SOGNO APS”

Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituita “l’Associazione Il Sogno APS” ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice civile e del DLGS 117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). La denominazione con l’acronimo APS, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 -DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI

I segni sociali della denominazione e dell’acronimo APS devono essere usati in tutte le realtà ed iniziative dell’Associazione come elemento distintivo e/o di comunicazione.

L’utilizzo del marchio è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo

L’utilizzo del marchio è concesso a titolo gratuito.

Articolo 3 – SEDE

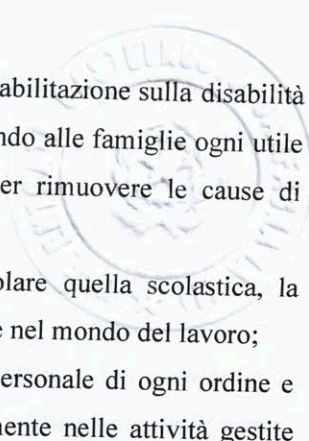
L’Associazione ha sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU). La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione ha struttura democratica, è apartitica, apolitica e aconfessionale, opera prevalentemente su base di volontariato e le cariche sociali sono gratuite. L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1 commi 1 e 2 della Legge 328/2000 e successive modifiche, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla legge 112/2016 e successive modifiche.
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001 e successive modifiche.
- d) educazione, istruzione e formazione ai sensi della Legge 53/2003 e successive modifiche nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 141/2015 e successive modifiche.
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

L’Associazione persegue il proprio scopo attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- 
- a) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità fisica, intellettuale e/o relazionale, con particolare riferimento ai bambini, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
 - b) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare quella scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro;
 - c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado compreso i volontari; formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dall'Associazione;
 - d) promuovere attività culturali quali tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione dei film e documentari, ecc. inerenti alle finalità dell'Associazione e comunque nello spirito di servizio verso i soci e gli assistiti dell'Associazione stessa
 - e) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico motori, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità fisica, intellettuale e/o relazionale, favorendo la consapevolezza di un problema sociale e non privato;
 - f) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità fisica, intellettuale e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.
 - g) promuovere attività editoriale quali pubblicazione di dispense, libri, atti di convegni, seminari, studi e ricerche sui temi inerenti all'associazione, anche mediante il sito WEB;
 - h) promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi necessari per il sostentamento dell'Associazione;
 - i) promuovere iniziative volte al consolidamento dell'attività associativa mediante incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro anche aperte al pubblico;
 - l) divulgare nuove informazioni su terapie, erogare aiuti economici, o mettere disposizione apparecchi o ausili terapeutici atti a migliorare la salute e lo stile di vita degli assistiti dall'Associazione.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione, che si ispira ai principi della solidarietà, potrà avvalersi oltretutto dell'azione prevalente dei soci e di quanti in modo volontario, offriranno la loro collaborazione, anche dell'opera di propri dipendenti e consulenti compatibilmente con i contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno e del patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell'articolo 5 del presente Statuto e nei limiti di cui all'art. 36 del Codice del terzo settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Articolo 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono conferiti durante la vita dell'associazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative,
- b) rendite patrimoniali,
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- d) proventi, lasciti e donazioni,
- e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate nei limiti previsti dalla legge, tra cui quelle di cui all'articolo 6 del CTS e da raccolta fondi.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi all'atto dell'adesione all'Associazione. Tutte le entrate di qualsiasi tipo a favore dell'Associazione siano esse costituite da beni mobili, immobili o da denaro o crediti etc., possono essere, per espressa richiesta del soggetto erogante destinati e vincolati ad un Progetto specifico. In questo caso non potranno essere distolti da tale destinazione a meno che non venga meno il progetto. L'inosservanza di tale obbligo espone il Consiglio Direttivo a responsabilità diretta nella gestione del patrimonio dell'Associazione. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, non vincolati, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 6 – BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 – SOCI

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, e da questi accolta, ed a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione possono essere: Soci ordinari, Soci beneficiari, Soci benemeriti.

Sono soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci Beneficiari coloro a cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

Sono soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo, oltre all'importo della quota associativa. I Soci Benemeriti una volta nominati sono esonerati dal versamento della quota annuale e rimangono soci a vita salvo i casi di cessazione sotto riportati.

La menzione di Socio Benemerito potrà essere fatta nelle riunioni di Assemblea ordinaria o Straordinaria dell'Associazione o in sede di approvazione del Bilancio, tale evenienza potrà essere inserita nell'ordine del giorno alla voce Varie ed Eventuali.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande scritte degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata agli interessati ed annotata a cura dell'organo di amministrazione nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati tramite qualsiasi mezzo che la tecnologia attuale e futura possa permettere di verificarne la ricezione, quindi sia per posta che per mail o messaggi telefonici o tramite applicazioni tecnologiche.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
- per morosità; questo caso si verifica allorché il socio risulti in ritardo di oltre sei mesi dal versamento della quota sociale. Il socio sarà considerato decaduto a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo.

Per essere ammesso nuovamente in qualità di socio Ordinario, o Beneficiario dovrà presentare nuovamente richiesta scritta.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di esclusione per gravi motivi, tra cui il contravvenire gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure l'arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei Garanti sono definitive.

Articolo 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci Beneficiari possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un ulteriore contributo in denaro, oltre alla quota associativa annuale.

La quota associativa al momento della richiesta di iscrizione, quella annuale ed il contributo a carico dei soci Beneficiari sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- di esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo annuale stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto all'elettorato attivo e passivo (se maggiorenni) per il rinnovo delle cariche sociali.

I minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Articolo 9 - AUTONOMI ENTI COLLEGATI ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi Enti e/o parteciparvi, quali: Associazioni riconosciute o non riconosciute, Fondazioni, Cooperative Sociali, Consorzi, gruppi ed associazioni sportive, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

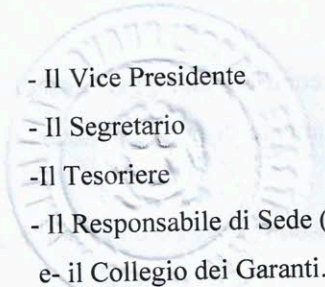
Anche per tali Enti sussiste l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento interno ai requisiti di seguito esplicitati, analoghi a quelli previsti all'art. 6, per quanto compatibili con la forma giuridica prescelta:

- 1) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge ed inviandone annualmente copia all'Associazione;
- 2) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all'Associazione;

Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo e le seguenti cariche associative:
- Il Presidente,

- 
- Il Vice Presidente
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere
 - Il Responsabile di Sede (se necessario)
 - e- il Collegio dei Garanti.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Il Responsabile di Sede potrà essere istituito nel caso di apertura di sedi secondarie e allo scopo di creare un ulteriore organigramma per ogni eventuale singola Sede secondaria in modo tale che ogni sede sia gestita con lo stesso schema funzionale dell'Associazione Centrale.

Il Responsabile di sede potrà delegare le singole mansioni della Sede a soggetti interni per ottimizzarne la gestione, naturalmente rimane il solo ed unico responsabile della Contabilità della Sede e della gestione della Tesoreria della Sede. I conti accesi presso la sede secondaria saranno delegati al Responsabile e da questi gestiti, salvo l'invio della documentazione cartacea alla sede centrale. I collegamenti tra le sedi saranno assicurati da incontri almeno trimestrali tra i responsabili di sede, da pianificarsi di volta in volta presso le sedi secondarie. Alle relative riunioni dovrà essere invitato anche il Consiglio Direttivo che potrà delegare un suo membro a partecipare. Di ogni incontro sarà redatto apposito verbale da conservare a cura del segretario nominato e di cui una copia dovrà essere inviata al Segretario del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative come determinate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria secondo quanto previsto dal presente Statuto o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Convoca e presiede la prima riunione dell'Assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio direttivo il socio più anziano.

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto economico. Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) dei soci.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante invio a tutti i soci di lettera, mail, altri strumenti tecnologici ed applicazioni che consentano di verificarne la ricezione, come WhatsApp o Facebook, con l'indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire, dopo due ore dalla prima convocazione andata deserta e verbalizzata come tale.

La convocazione potrà essere effettuata anche mediante affissione presso la bacheca di ogni Sede dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione. La comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare i membri che formano il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri;
- approva il Bilancio di esercizio- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera su gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il documento di programmazione economica;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei Garanti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida, considerando anche le deleghe, se sono presenti almeno i tre quarti dei soci dell'associazione, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti. In nessun caso l'Assemblea si considera validamente costituita se non sono presenti almeno il triplo dei componenti il

Consiglio Direttivo. Per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da minimo cinque membri: il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere e un Consigliere, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'Assemblea dei soci procede alla loro elezione; in caso di parità di voti tra due o più soci si procederà alla proclamazione di quello più anziano.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

il Presidente e/o i componenti del Collegio dei Garanti;

qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata a fornire consulenze su materie di interesse associativo.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
3. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
4. elaborare il rendiconto economico;
5. elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
6. predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.
7. istituire Sedi Secondarie.

L'avvio di nuovi progetti è disposto dal Consiglio Direttivo compatibilmente con i fondi disponibili e con i contributi stanziati per il progetto. Ogni nuovo Progetto che non ha completa copertura finanziaria rientra nel punto 3 e deve essere portato all'Assemblea per l'approvazione. I nuovi progetti che invece hanno completa copertura possono essere portati avanti dal Consiglio Direttivo e dal Responsabile di Sede.

Presso ogni sede deve essere predisposto un bilancio preventivo, basato sui progetti in corso con lo scopo di quantificare i costi di ciascun progetto e le relative fonti di finanziamento correlate.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Articolo 13 – DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per cinque anni o fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione già nominato e comunque finché non sono nominati i nuovi componenti: in questo ultimo caso solo per l'amministrazione ordinaria.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

Articolo 14 – DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti il Consiglio rimarrà in carica fino alla scadenza naturale senza sostituzioni. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio con obbligo di indire immediate elezioni.

Articolo 15 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. La convocazione può avvenire oltre che con raccomandata, con posta elettronica o altri strumenti tecnologici ed applicazioni che consentano di verificarne la ricezione, come WhatsApp o Facebook.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 16 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CESSAZIONE DEL CONSIGLIERE

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Garanti;
- 5) il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate;

Articolo 18 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci e dura in carica cinque anni.

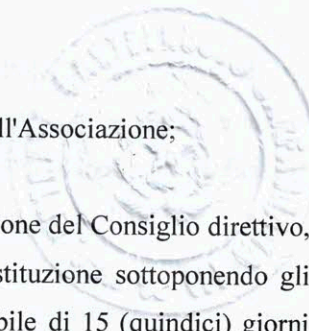
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Articolo 19 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

- 
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
 - e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Articolo 20 –VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci. Sostituisce e coadiuva il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 21 – SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo del libro Soci dell'associazione e del registro dei volontari non occasionali.

Articolo 22 – TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci. Cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio accompagnandolo da idonea relazione. La carica di TESORIERE può essere ricoperta, in mancanza di nomina da parte dell'Assemblea, anche da un membro del Consiglio Direttivo scelto dai membri stessi.

Articolo 23 - COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti dall'assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica cinque anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate. Il Collegio dei Garanti può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione cautelativa da socio, in attesa della decisione sul ricorso, eventualmente proposto all'Assemblea da parte del socio.

Articolo 24 – REFERENTE MEDICO SCIENTIFICO

Il Referente medico scientifico è nominato, dal Consiglio Direttivo, tra persone anche non Socie, purché in possesso di particolari competenze su incarico conferito a tempo e, se del caso, retribuito.

Il Referente medico scientifico ha i seguenti compiti:

- 1) contribuire alla individuazione delle terapie e i trattamenti più opportuni per ogni singolo bambino o assistito dall'Associazione seguendone l'andamento;
- 2) contribuire alla realizzazione delle linee operative dell'Associazione per quanto riguarda gli aspetti medico scientifici, nonché supportare il Presidente e il Consiglio Direttivo su specifiche materie, ove dagli stessi richiesto;
- 3) proporre e contribuire ad organizzare occasioni di approfondimento, studio e ricerca sui temi della disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale;

Articolo 25 – MODIFICA STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'assemblea Straordinaria è valida, considerando anche le deleghe, se sono presenti almeno i tre quarti dei soci dell'associazione, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In nessun caso l'Assemblea si considera validamente costituita se non sono presenti almeno il triplo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o altra associazione di volontariato.

Articolo 26 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 27 - REGOLAMENTO GENERALE

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 28 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed in quanto compatibile dal Codice Civile.